



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 1 DEL 30/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022

L'anno **duemilaventitre** , il giorno **trenta** , del mese di **gennaio** , alle ore **18,20** , nella sala delle adunanze consiliari comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data **27/01/2023** , prot. n. **1677** , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** , in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TINTO IVANA** .

	Presenti		Presenti
DI MATTIA ERNESTO	Si		
BELARDO SPERANZA	Si		
CAMMISA DOMENICO	Si		
CAPASSO GENNARO	Si		
DELL' AVERSANA MATILDE	Si		
D' ERRICO GIOVANNI	Si		
DI MONTE LOREDANA	Si		
DI SERIO ERNESTO	Si		
LAVINO GAETANO	Si		
MAISTO GIOVANNI	Si		
MONDO LUIGI	No		
TINTO IVANA	Si		
DELLA ROSSA NICOLA	No		
PEZZELLA ANNA	Si		
PEZONE FRANCESCO	Si		
BOERIO IOLANDA	Si		
LETTERA SALVATORE	Si		

All'appello risultano presenti n° **15** Consiglieri Comunali, incluso il Presidente.

Risultano assenti, sebbene invitati n° **2** Consiglieri Comunali.

Giustificano l'assenza i Sigg

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE BARATTINI MILENA** incaricato della redazione del verbale.

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti nell'o.d.g.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 158.942,00, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 80.166,69;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Sant'Arpino, con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27.05.2019, ha deliberato il dissesto finanziario in conseguenza del quale tutti i rapporti di debito/credito insorti antecedentemente al 31.12.2019 sono stati trasferiti alla competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

- che l'Ente è tenuto a massimizzare ogni entrata di competenza anche in considerazione della fragile condizione finanziaria in cui versa a causa del dissesto evitando disparità di trattamento tra i contribuenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

PRESO ATTO dell'invito espresso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, con nota prot.1572 del 25.01.2023, a porre in essere gli atti necessari per la non applicazione dello stralcio parziale in oggetto;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini

dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

ACQUISITI ed allegati i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. DI RECEPIRE** la premessa narrativa che si intende qui riportata e trascritta a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI NON APPLICARE** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- 3. DI COMUNICARE** l'adozione della presente deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- 4. DI DARE** notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto;
- 5. DI COMUNICARE** l'adozione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 6. DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ogni adempimento connesso e consequenziale all'attuazione del presente atto;
- 7. DI DICHIARARE** l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Il Sindaco
F.to Dott. Ernesto Di Mattia

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1, D. LGS. N.267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022.

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione recante l'oggetto, i sottoscritti esprimono il parere, come segue:

Per quanto concerne la **regolarità tecnica**, esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 25.01.2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Raffaella Cavallo

Per quanto concerne la **regolarità contabile**, esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 25.01.2023

Il Responsabile Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Raffaella Cavallo

Alle ore 18.20 il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Ivana Tinto, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta. Preliminarmente, fa presente che i consiglieri comunali Luigi Mondo e Nicola Della Rossa hanno preannunciato, anche se non formalmente giustificato, le motivazioni della propria assenza all'odierna seduta di Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, **Ivana Tinto**, introduce il **PRIMO E UNICO PUNTO ALL'O.D.G.**, e concede la parola al Sindaco, Dott. Ernesto Di Mattia, che detiene la delega al bilancio.

Il Sindaco, **Dott. Ernesto Di Mattia**, relaziona sulla proposta di deliberazione in oggetto, facendo presente che la questione è stata già attenzionata nella Conferenza dei Capigruppo. Afferma che la legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) contiene una serie di norme, che hanno come obiettivo la riduzione dei carichi tributari affidati all'Agente della Riscossione, e che, come sostenuto dall'IFEL, lo Stato ha introdotto una sorta di rottamazione unilaterale. Più precisamente l'art.1 della suddetta Legge n. 197/2022, ai commi 227 e 228, introduce una forma di riduzione, di stralcio parziale delle cartelle fino a € 1.000,00 e consente agli enti territoriali di non aderire allo stralcio automatico. Evidenzia che tale scelta non influisce negativamente sul contribuente, che può comunque aderire alla rottamazione prevista dal successivo comma 231. Afferma che la proposta di deliberare l'approvazione del diniego dello stralcio automatico in oggetto discende dalla situazione di dissesto finanziario del Comune di Sant'Arpino, così come suggerito anche dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione presente presso l'Ente con nota prot. n. 1572 del 25.01.2023, nell'ottica di perseguire la massimizzazione delle entrate dell'Ente, e come evidenziato altresì nel parere favorevole del Revisore dei Conti. L'Organismo Straordinario di Liquidazione, non avendo soggettività giuridica autonoma e costituendo un organo tecnico, ha richiesto a codesto Ente l'adozione del presente atto per ottemperare all'obbligo di massimizzare le entrate.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera del Gruppo di minoranza "*Progetto per Sant'Arpino*", **Iolanda Boerio**, che dà lettura di un intervento scritto, che deposita agli atti e che si allega al presente verbale, preannunciando l'astensione.

Chiede ed ottiene la parola la Capogruppo del Gruppo di minoranza "*Insieme con Di Santo*", Consigliera **Anna Pezzella**, che dà lettura di un intervento scritto, che deposita agli atti e che si allega al presente verbale, preannunciando il voto contrario.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere del "*Gruppo Misto*" **Salvatore Lettera**, il quale domanda al Sindaco se, con l'adozione del presente atto, i cittadini di Sant'Arpino non potranno ottenere lo stralcio in oggetto.

Il Sindaco, **Dott. Ernesto Di Mattia**, replica che la mancata adesione allo stralcio automatico non impedisce, come previsto espressamente dalla legge, la possibilità per il cittadino di richiedere la cd. rottamazione, con possibile rateizzo delle somme dovute in diciotto mesi. Sostiene che, anziché diminuire il carico tributario, lo stralcio automatico in oggetto non comporta particolari benefici, considerato anche che, in realtà, riguarda esclusivamente le cartelle affidate all'Agente della Riscossione nazionale e non anche ai concessionari ai quali gli Enti hanno attribuito la riscossione, con il conseguente rischio di creare sperequazioni e disuguaglianze tra i cittadini a seconda che l'Ente abbia affidato la riscossione all'Agenzia delle Entrate ovvero ai propri enti strumentali. Sulla questione della competenza all'adozione dell'atto sollevata dalla consigliera Iolanda Boerio, replica che l'atto rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale, come confermato dall'IFEL (che è l'Istituto per la Finanza degli Enti Locali). Ribadisce che eliminare anche somme minime dalle entrate dell'Ente, nella difficile situazione finanziaria in cui versa, potrebbe comportare un disavanzo di natura finanziaria e che, tra l'altro, si tratta di residui che rientrano nella competenza dell'OSL, il quale infatti ha richiesto l'adozione del presente atto, che esonera l'Ente anche da possibili responsabilità erariali.

Si attiva un confronto tra il Sindaco, Dott. Ernesto di Mattia, e i consiglieri comunali Salvatore Lettera e Iolanda Boerio.

La consigliera **Iolanda Boerio** chiede quali sono i costi/benefici dell'atto in oggetto ed il Sindaco, Dott. Ernesto Di Mattia, replica che i benefici sono rappresentati dal mantenimento dei relativi residui attivi, che rientrano nella competenza dell'OSL, il quale non si è limitato a chiedere all'Ente

di valutare l'opportunità o meno di aderire allo stralcio automatico di cui si discute, ma si è spinto fino a richiedere all'Ente l'adozione del presente atto.

Interviene il consigliere comunale **Salvatore Lettera**, sostenendo che l'Ente e l'OSL non si preoccupano di incassare diverse somme, quali ad esempio circa € 200.000,00 per oneri concessori, i canoni mercatali e di occupazione del suolo pubblico non incassati dal 2018, nonché per gli immobili del Comune situati nel Comune di Napoli, per i quali è stata formulata offerta da parte degli attuali conduttori, circa € 3.000.000,00 da incassare per l'housing sociale non ancora incassati perché manca il collaudo finale, ma decidono di gravare sui cittadini. Analogo discorso non viene fatto per le indennità del Sindaco e degli amministratori. L'OSL è organo tecnico, ma la scelta in oggetto è rimessa all'organo politico. Sostenendo di non voler gravare sulle tasche dei cittadini, preannuncia a nome del "*Gruppo Misto*" che abbandoneranno l'aula.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale del Gruppo di maggioranza "Risorgimento Atellano", **Domenico Cammisa**, affermando di essere vicino alle persone che hanno difficoltà economiche e di voler andare incontro ai cittadini che non hanno potuto adempiere a questi doveri di pagamento, e ciononostante di ritenere necessaria una maggiore responsabilità da parte di tutti. Sostiene che è facile fare demagogia, ma che c'è un dato oggettivo, rappresentato dal dissesto finanziario, e che pertanto, anche se € 80.000,00 non costituiscono una somma esagerata, sono comunque somme già impegnate, che competono all'OSL.

Interviene il consigliere comunale **Salvatore Lettera** ribadendo che l'OSL è organo tecnico, ma la scelta è politica.

Replica il Sindaco, **Dott. Ernesto Di Mattia**, affermando che un eventuale disavanzo determinato dallo stralcio automatico andrebbe poi ripianato negli anni, con maggiori oneri che finirebbero per gravare sui cittadini.

Continua il suo intervento il consigliere comunale **Domenico Cammisa**, affermando che, proprio per lo stato di dissesto, l'Amministrazione ha proceduto alla decurtazione parziale delle indennità ad essa spettanti e che costituiscono un diritto, che personalmente ha rinunciato al gettone di presenza, ed evidenziando di aver adottato quando necessario anche un atteggiamento critico ma che, su questo tema, ritiene di votare favorevolmente.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, **Dott. Ernesto Di Mattia**, affermando di rimanere basito per alcuni degli interventi uditi. Ricorda di essere Sindaco da poco più di un anno e che la situazione debitoria in cui versa l'Ente (ammontante a circa € 30.000.000,00 di debiti) è stata creata precedentemente.

Prova ad intervenire il consigliere comunale Salvatore Lettera ed il Presidente del Consiglio, Ivana Tinto, chiede di non interrompere e lasciar terminare gli interventi.

Riprende la parola il Sindaco, **Dott. Ernesto Di Mattia**, affermando, con riferimento all'intervento del consigliere Salvatore Lettera relativo alla mancata riscossione dal 2018, che il Sindaco non era presente all'epoca e che questa Amministrazione Comunale sta scrivendo agli uffici per attivare le riscossioni. Evidenzia che nessun atto è stato adottato da parte di questa Amministrazione creando debiti, ma sempre nel rispetto delle corrette coperture finanziarie. Ritiene che ciascuno dovrebbe fare qualcosa per questo paese. Chiede che si giudichi l'operato di questa Amministrazione sui fatti e alla fine del quinquennio di mandato, affermando di aver ereditato un paese in uno stato pietoso e di star operando nella speranza di garantirne una rinascita.

Chiede di replicare il consigliere comunale **Salvatore Lettera**, evidenziando che dell'attuale Consiglio Comunale fanno parte amministratori in carica da molteplici anni al Comune di Sant'Arpino.

Il consigliere comunale **Domenico Cammisa** afferma che la responsabilità è di tutti, ma su alcune questioni, come quella in oggetto, maggioranza ed opposizione devono dialogare, perché eliminare gli importi oggetto dello stralcio automatico, significherebbe cancellare risorse già presenti in bilancio.

Il Presidente del Consiglio, **Ivana Tinto**, richiama il Consiglio Comunale a discutere solo l'argomento all'ordine del giorno.

Chiede ed ottiene la parola per la replica finale il Sindaco, **Dott. Ernesto Di Mattia**, affermando che, per salvare questo paese, se veramente lo si vuol salvare, bisogna trattare i temi come quello in oggetto senza quel pizzico di malizia che invece è stato utilizzato, altrimenti non rimane che fare

autocritica e sentirsi responsabili. Con riferimento alle riscossioni, dichiara che sono stati già notificati degli atti ed invita ad una maggiore responsabilità da parte di tutti, anche da parte dello stesso consigliere comunale Salvatore Lettera, specie di fronte a certe situazioni drammatiche di questo paese, in quanto un'eventuale chiusura del Comune di Sant'Arpino costituirebbe un danno, non certo per il Sindaco, ma per il cittadino.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio, **Ivana Tinto**, dichiara chiusa la discussione.

Il "*Gruppo Misto*", nelle persone dei consiglieri comunali Francesco Pezone e Salvatore Lettera, abbandona l'aula alle ore 19.05.

Il Presidente del Consiglio, Ivana Tinto, dispone la **votazione per alzata di mano**:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione innanzi riportata, che qui si abbia per integralmente richiamata e trascritta;

UDITI gli interventi e la discussione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili di Area e dei relativi Servizi, con conseguente conferimento delle posizioni organizzative;

RAVVISATA la propria competenza;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000, che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI E ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

RITENUTA la suindicata proposta meritevole di approvazione, per le motivazioni nella stessa esplicitate e fatte proprie con il presente atto;

PRESENTI: 13 (n. 12 Consiglieri + Sindaco); **ASSENTI: 4** (Della Rossa Nicola, Mondo Luigi, Lettera Salvatore, Pezone Francesco);

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

FAVOREVOLI: 11 = Consiglieri 10 (Belardo Speranza, Cammisa Domenico, Capasso Gennaro, Dell'Aversana Matilde, D'Errico Giovanni, Di Monte Loredana, Di Serio Ernesto, Lavino Gaetano, Maisto Giovanni, Tinto Ivana) + Sindaco (Di Mattia Ernesto);

CONTRARI: 1 (Pezzella Anna);

ASTENUTI: 1 (Boerio Iolanda);

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, che quivi si abbia per integralmente richiamata e trascritta, facendone proprio il relativo contenuto, demandando agli uffici e Responsabili di Area competenti ogni adempimento connesso e consequenziale all'attuazione della stessa, e per l'effetto di:

1. **DI RECEPIRE** la premessa narrativa che si intende qui riportata e trascritta a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI NON APPLICARE** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
3. **DI COMUNICARE** l'adozione della presente deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
4. **DI DARE** notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto;
5. **DI COMUNICARE** l'adozione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ogni adempimento connesso e consequenziale all'attuazione del presente atto.

Successivamente, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI: 13 (n. 12 Consiglieri + Sindaco); **ASSENTI: 4** (Della Rossa Nicola, Mondo Luigi, Lettera Salvatore, Pezone Francesco);

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

FAVOREVOLI: 11 = Consiglieri 10 (Belardo Speranza, Cammisa Domenico, Capasso Gennaro, Dell'Aversana Matilde, D'Errico Giovanni, Di Monte Loredana, Di Serio Ernesto, Lavino Gaetano, Maisto Giovanni, Tinto Ivana) + Sindaco (Di Mattia Ernesto);

CONTRARI: 1 (Pezzella Anna);

ASTENUTI: 1 (Boerio Iolanda);

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio, Ivana Tinto, dichiara chiusa la seduta alle ore 19.06.

**F.to IL PRESIDENTE
TINTO IVANA**

**F.to SEGRETARIO GENERALE
BARATTINI MILENA**

Per copia conforme per uso amministrativo

Sant'Arpino, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
BARATTINI MILENA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 31/01/2023 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Sant'Arpino, li 31/01/2023

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BARATTINI MILENA**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 267/2000**
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U. 267/2000**

Li, 30/01/2023

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BARATTINI MILENA**

COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dr. Vincenzo Pagano

Verbale n° 04 del 25/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Pagano, Revisore dei Conti del Comune di Sant'Arpino (CE), nominato con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 21.11.2022, ai sensi dell'art.234 del D.Lgs.267/2000;

Premesso che il Comune di Sant'Arpino, con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27.05.2019, ha dichiarato il dissesto finanziario;

Dato Atto di aver ricevuto dal Responsabile dell'Area II - Economico Finanziaria, in data 24.01.2023, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale concernente l'approvazione del diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n.1/2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'area II - Economico Finanziaria;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Considerato che, essendo l'Ente in condizione di dissesto, ha maggiormente necessità di prestare attenzione e massimizzare ogni entrata di competenza;

Rilevato che la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, non comporta nocumento al contribuente in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;


Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione trasmessa dal Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, dott.ssa Raffaella Cavallo, concernente l'approvazione del diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022

25/01/2023

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Vincenzo Pagano





OrdoPopulusqueAtellanus
COMUNE DI SANT'ARPINO
Provincia di Caserta

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 08 luglio 2019 e successivo D.P.R. 23 agosto 2021

Al Comune di Sant'Arpino (Ce)

C.A.

Sig. Sindaco

Segretario Generale

Presidente del Consiglio Comunale

Al Revisore dei Conti

Oggetto: Diniego stralcio parziale art. 1, comma 227-229, Legge 197/2022.

La scrivente Commissione Straordinaria per la liquidazione,

Premesso che:

- il Comune di Sant'Arpino (Ce), con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.05.2019 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL;
- il ragione di tale deliberazione è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione con D.P.R. del 09.07.2019 e successivo D.P.R. del 23.08.2021;
- l'O.S.L. non ha personalità giuridica autonoma ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

Visto:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a

ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Appurato che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare,

attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Ritenuto opportuno di non aderire, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, allo stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197 nell'ottica di perseguire la massimizzazione delle entrate di competenza dell'Ente;

Tanto detto,


chiede all'Ente di porre in essere le azioni tese a deliberare il diniego alle disposizioni di cui trattasi nel termine del 31.01.2023 e successivamente di inviare copia del provvedimento all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Sant'Arpino, li 25.01.2023

p. la Commissione straordinaria per la liquidazione

Il Componente

Dott. Natalino Elia





PROGETTO PER SANT'ARPINO

Consiglio Comunale 30/01/2023

1. Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 – 229, Legge n. 197/2022.

In merito all'unico punto all'ordine del giorno si evidenzia di aver esaminato quanto indicato negli atti sottoposti, prestando particolare attenzione in merito al fatto che la procedura di stralcio parziale delle partite di ruolo coattivo potrebbe determinare indubbi riflessi sul bilancio comunale.

Nella relazione del Sindaco si legge che da verifiche effettuate dai componenti uffici comunali, nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 158.942,00 di cui sarebbero stralciati circa euro 80.166,69.

Ma la domanda è la seguente, questo importo iscritto nelle poste attive del bilancio, sarà realmente incassato tutto, oppure si tratta di somme solo virtuali che probabilmente, considerata la vetustà del periodo, non saranno mai incassate, oppure se saranno incassate richiederanno tempi e costi per la riscossione non proporzionati all'importo che sono da riscuotere.

Come da voi riportato negli atti la normativa prevede che la mancata adesione alla procedura di stralcio parziale dei carichi da ruolo coattivo, prevista dai commi 227 e 228, dovrà essere formalizzata con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti.

La normativa però non ha specificato quale sia l'organo politico competente all'approvazione di tale atto. Si ritiene che:

- **nel caso in cui il Comune avesse deciso di aderire** allo stralcio, trattandosi di variazione che interviene sul bilancio (residui attivi), considerata l'imminente scadenza, la Giunta avrebbe potuto, adottare la relativa delibera, salva ratifica del Consiglio nei successivi 60 giorni (art. 42, c. 4 e art. 175, c. 4 del Tuel), richiedendo, sulla proposta di variazione al bilancio il parere dell'organo di revisione.
- **nel caso in cui il Comune non avesse deciso di aderire** allo stralcio, NEL NOSTRO CASO, entro il 31.01.2023, il comune avrebbe dovuto inviare, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it, la sopra richiamata comunicazione, allegando copia del relativo provvedimento. Quest'ultimo poteva limitarsi a una delibera di Giunta, in cui evidenziare il rapporto costi/benefici a seguito della decisione di proseguire con le procedure di recupero dei propri crediti.

Si ritiene, inoltre, inutile la convocazione di tale Consiglio, avente per oggetto il diniego ove si consideri che il successivo comma 231 della L. 197/2022 permetterà a tutti i contribuenti di definire, con quasi gli stessi benefici previsti dallo stralcio parziale, tutte le cartelle notificate fino al 30 giugno 2022, introducendo quindi un condono molto più rilevante e che estenderà i suoi effetti anche agli atti più recenti emessi dai Comuni, ai quali – in relazione a tale seconda procedura di definizione agevolata – non è stata inspiegabilmente accordata nella Legge di bilancio la possibilità di manifestare la propria contrarietà allo sgravio parziale delle cartelle in cui siano iscritti i propri crediti.

Pertanto, alla luce di quanto detto si ritiene di astenersi dal voto sia perché tale decisione è da ritenersi di esclusiva competenza della Giunta Comunale e sia perché dalla lettura degli atti non sembra emergere i costi/benefici di tale decisione.

Anzi si ritiene che, alla luce del particolare periodo di difficoltà vissuto dalla nostra collettività, si è deciso di non dare un piccolo segnale di apertura da parte Vostra, accettando la procedura automatica che avrebbe di fatto permesso di lasciare in piedi solo le imposte dovute, rendendo meno gravoso per il cittadino regolarizzare la propria posizione con il Comune, risultato a cui giungerà lo stesso in base a quanto previsto dal comma 231.

Sant'Arpino, 30/02/2023

La Consiglieria Comunale e Capogruppo di Progetto per Sant'Arpino

Iolanda Boerio



IN RIFERIMENTO AL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, NOI COMPONENTI DEL GRUPPO INSIEME CON DISAMMO PREANNUNCIAMO IL NOSTRO VOTO CONTRARIO

CAPIAMO CHE PER UN COMUNE IN DISGUSTO COME IL NOSTRO, LA PRIORITA' E' QUELLA DI FARE CASA, MA TUTTO CIO' NON PU' AIUTARCI A DISCARICARCI DEI NOSTRI CITTADINI.

SOPRATTUTTO IN QUESTO PERIODO DI GRANDI CRISI SCOMO PENA CHE AFFATTA OLTRE TUTTI.

UN PERIODO DOVE CI SONO PERSONE CHE NON RIESCONO A TROVARE IL PRATO SULLA TAVOLA, NON RIESCONO A COMPRARE UN PAIO DI SCARPE NUOVE AI FIGLI, O UN QUADRANTO NUOVO PER FARLI STUDIARE, PERSONE CHE DEVONO QUOTIDIANAMENTE A TROVARE O CERCARE, PER CAPIRE SE LA PRIORITA' E' PAGARE UNA BOLLETTA O JOSTANARE LA PROPRIA FAMIGLIA.

LA NOSTRA DECISIONE E' DETTATA DAL FATTO CHE LA NOSTRA MISSIONE E' E SARA' SEMPRE LO STARE ~~PER~~ DALLA PARTE DEI CITTADINI.

SENZA SE E' SENZA MA!

PER QUESTE MOTIVAZIONI RIBADIAMO IL NOSTRO VOTO CONTRARIO

CONSIGLIERA GRUPPO INSIEME

ANNA PEZZELLA

